

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3467/91 DELLA COMMISSIONE****del 29 novembre 1991****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 3655/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/91 <sup>(6)</sup>, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata una volta al mese; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, è fissata a 118,56 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 33.<sup>(5)</sup> GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.<sup>(6)</sup> GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 19.